

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2001, n. 0190/Pres.

Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, stabilisce le modalità di espletamento delle funzioni amministrative concernenti i centri di vacanza per minori di competenza dei Comuni e i requisiti funzionali organizzativi e delle prestazioni dei centri stessi.

Art. 2

Definizione e tipologia

1. Ai fini del presente Regolamento per «centri di vacanza per minori» si intendono strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale.

2. I centri di vacanza per minori sono attivati annualmente per un periodo limitato nel corso dell'anno. Si distinguono in centri di vacanza con pernottamento e centri di vacanza diurni.

CAPO II

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI

Art. 3

Autorizzazione all'apertura e al funzionamento

1. I soggetti gestori di centri di vacanza per minori devono richiedere annualmente l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento temporaneo al Sindaco del Comune sede del centro di vacanza entro i termini stabiliti dal Comune stesso, utilizzando il modulo che sarà all'uopo predisposto dalla Regione.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione i centri che prevedono meno di quattro pernottamenti e quelli diurni con orario di apertura inferiore alle tre ore giornaliere.

3. L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco previo accertamento della conformità delle strutture alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti igienico-sanitari e di quelli strutturali, funzionali-organizzativi e delle prestazioni previsti dal presente Regolamento.

Art. 4

Vigilanza e controllo, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Al Comune spetta la vigilanza e il controllo sull'attività dei centri di vacanza per minori.

2. Qualora vengano meno anche parzialmente la conformità alla vigente normativa, i requisiti stabiliti con il presente Regolamento o l'idoneità sanitaria, ovvero vengano accertate gravi irregolarità nell'utilizzo delle strutture o nella conduzione delle attività, il Sindaco sospende l'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie e gli ulteriori provvedimenti di legge.

3. Il mancato ripristino, entro il periodo di sospensione, delle condizioni richieste per la concessione dell'autorizzazione ne comporta la revoca immediata.

4. Il Sindaco dà tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria e all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

CAPO III

REQUISITI FUNZIONALI-ORGANIZZATIVI E DELLE PRESTAZIONI

Art. 5

Centri di vacanza con pernottamento

1. I centri di vacanza con pernottamento sono ospitati in strutture o complessi, in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, che presentano i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti sia dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive integrazioni, che dai relativi regolamenti comunali e sono certificate idonee sotto l'aspetto igienico-sanitario dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.

2. Tali strutture o complessi devono inoltre avere i seguenti requisiti minimi:

- a) essere ubicati in zona salubre;
- b) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno;
- c) essere dotati di almeno un WC, un bagno o doccia e un lavabo ogni 10 persone;
- d) essere dotati di cassetta di pronto soccorso.

3. I centri di vacanza possono anche assumere la forma di campeggi. In tal caso devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 13 della legge regionale 17/1997.

Art. 6
Centri diurni

1. I centri diurni sono attivati nel periodo estivo o in altri periodi di sospensione dell'attività scolastica e comportano lo svolgimento di attività educative e ricreative strutturate che possono impegnare i minori per tutta la giornata o parte di essa.

2. I locali eventualmente utilizzati devono essere in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità e certificati idonei sotto il profilo igienico-sanitario dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.

3. Tutti i centri diurni devono comunque disporre di idoneo riparo, di almeno un WC e un lavabo ad uso esclusivo ogni 25 persone ed essere dotati di cassetta di pronto soccorso.

Art. 7
Utenza

1. I centri di vacanza che prevedono il pernottamento sono rivolti a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.

2. I centri di vacanza diurni sono aperti ai minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni.

3. E' ammessa l'organizzazione di centri di vacanza diurni per bambini di età inferiore ai 3 anni purché vengano svolti secondo gli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla specifica normativa di settore presso strutture idonee ai sensi della stessa normativa di settore.

Art. 8
Personale

1. La dotazione di personale dei centri di vacanza deve prevedere:

a) un Coordinatore responsabile di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore e con un'esperienza continuativa di almeno 3 anni, per un minimo di sei settimane complessive, quale Operatore di area

educativa, ovvero in possesso di diploma della scuola dell'obbligo e con un'analogha esperienza non inferiore a 10 anni. Il possesso dell'attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell'animazione nell'area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale 76/1982 costituisce titolo preferenziale. Qualora il numero di operatori di area educativa sia inferiore a quattro, il coordinatore può essere scelto tra gli operatori di area educativa in possesso dei requisiti di cui sopra;

b) almeno 1 Operatore di area educativa ogni 10 minori per i centri con pernottamento, almeno 1 educatore ogni 15 per quelli diurni, ridotto a 1 ogni 10 bambini per la fascia di età 3-6. Il personale di area educativa deve essere maggiorenne e possedere il diploma di scuola media superiore, ovvero il diploma della scuola dell'obbligo e un'esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni. Il possesso dell'attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell'animazione nell'area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale 76/1982 costituisce titolo preferenziale;

c) personale ausiliario adeguato per quantità e professionalità alle diverse esigenze della comunità.

2. Il Coordinatore deve essere sempre presente nel centro ed ha la responsabilità del regolare svolgimento dello stesso.

3. Nel centro deve essere sempre garantita la copresenza di almeno due Operatori, di cui almeno uno di area educativa.

4. In presenza di minori con handicap deve essere previsto un adeguato numero di Operatori di appoggio oppure, nel caso di impossibilità, la modifica dei rapporti di cui al comma 1 lettera b).

5. Gli Operatori di area educativa possono essere coadiuvati da altri soggetti non aventi i requisiti richiesti, che comunque non vanno conteggiati al fine della definizione della dotazione di personale di area educativa.

6. Al personale dipendente viene applicato il C.C.N.L. di riferimento.

Art. 9
Assistenza sanitaria

1. In caso di centri di vacanza con pernottamento deve essere garantita:

a) la presenza di un medico e di almeno un'unità infermieristica nei centri che ospitano più di 200 minori;

b) la reperibilità di un medico nei centri che ospitano fino a 200 minori;

c) la presenza di un'unità infermieristica nei centri che ospitano più di 100 minori.

2. Il medico deve espressamente accettare l'incarico.

Art. 10
Sicurezza e copertura assicurativa

1. Particolare attenzione deve essere prestata dai soggetti gestori di centri di vacanza per minori alla sicurezza delle attrezzature e dei giochi mediante controlli quotidiani.

2. I soggetti gestori di centri di vacanza per minori dovranno fornire di copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile tutti gli ospiti dei centri compreso il personale operante.

Art. 11
Informazione all'utenza

1. I soggetti gestori di centri di vacanza per minori al fine di consentire un'adeguata informazione degli utenti del centro avranno cura di esporre all'albo:

a) il provvedimento di autorizzazione all'apertura e al funzionamento temporaneo del centro;

b) la tabella dietetica;

c) il nominativo del Coordinatore responsabile;

d) il calendario e l'orario delle varie attività programmate;

e) numeri utili.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione vengono considerate idonee dal punto di vista igienico-sanitario le strutture già autorizzate nell'anno 2000, su parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, che non hanno subito modifiche.

2. In sede di prima applicazione è ammesso uno scostamento fino alla misura del 50% dal rapporto educatore/bambini definito all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.